



Comune di Poggio a Caiano (Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 172 del 31/10/2023

OGGETTO: L.R. N. 9/2010, DGRT 228/2023 – RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER IL PARAMETRO POLVERI SOTTILI PM10 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A SEGUITO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL “VALORE 1” DELL'INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (ICQA).

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la “Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31/03/1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 “smaltimento dei rifiuti” c. 6 bis che prevede che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di

cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

Vista la Legge Regionale n. 09 del 11/02/2010 *“Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”* ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12 comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, quest'ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 *“Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”*, con la quale veniva individuata, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, la “Zona Prato Pistoia” come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 9 dicembre 2015 *“Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”*, ora abrogata, con la quale la Giunta Regionale:

- individuava le “aree di superamento” così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 155/2010;
- individuava i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
- disponeva in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i comuni di cui al punto precedente dovevano approvare i rispettivi PAC;

- individuava i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della L.R. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabiliva specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
- stabiliva le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le "aree di superamento";

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n.º40 del 29 giugno 2016 veniva approvato, ai sensi delle soprarichiamate disposizioni regionali, il "Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria (P.A.C.) del Comune di Poggio a Caiano 2016-2018" (risultando il Comune di Pistoia inserito nell'area di Superamento per il parametro PM10 "Piana Prato-Pistoia"), contenente interventi strutturali e contingibili finalizzati a ridurre il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria per il parametro PM10;

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti alla elaborazione ed adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Dato atto che i Comuni individuati dalla DGRT n. 1182/2015 come soggetti tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010 sono quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2010-2014) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 228 del 06/03/2023 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016*" la Giunta Regionale:

- ha aggiornato al quinquennio di riferimento (2017-2021) le aree di superamento per il materiale particolato (PM10) e biossido di azoto (NO2);
- ha elencato i Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani d'Azione Comunali (PAC) di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010, tra cui, con riferimento al parametro PM10, quelli ricadenti nella "Piana Prato – Pistoia";
- ha descritto le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili dei Piani d'Azione Comunali (PAC);
- ha dettato nuove linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunali (PAC);

Preso atto che con la suddetta DGRT n. 228/2023:

- la Regione Toscana ha ritenuto di dover confermare quale area di superamento per il parametro PM10 la "Piana Prato – Pistoia", pur dando atto del significativo trend di miglioramento, confermato anche dai dati provvisori registrati nel 2022 (nel quinquennio di

riferimento 2017-2021 è stato registrato un solo superamento, relativo al PM10 e limitato all'anno 2017), tenendo conto anche del fatto che la zona IT0907 "Prato-Pistoia" è stata oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 (causa C-664/18), adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

- il Comune di Poggio a Caiano è stato confermato far parte dell'area di superamento denominata "Piana Prato-Pistoia";
- sono individuate (Allegato 1), le centraline di monitoraggio PO-Roma (ubicata in Comune di Prato) e PT-Montale (ubicata in comune di Montale) quali centraline di riferimento per l'area di superamento Prato-Pistoia;
- i Comuni dell'Area di Superamento Prato-Pistoia non sono stati inseriti nell'Allegato 3 e dunque non è richiesta l'adozione dei provvedimenti contingibili al raggiungimento del valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA)=2, ma solo quelli previsti per ICQA=1 (valore di default assunto dall'indice nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno), così come stabiliti all'Allegato 6, par. 4.1, (come chiarito nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito dalla Regione Toscana);

Dato atto che l'Allegato 6 par. 4.1 "Interventi di Modulo 1 (ICQA=1) della DGRT 228/2023 prevede quale misura obbligatoria per i Comuni dell'Area Prato-Pistoia (misura C2) il **divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc.)** sul territorio comunale fino ai 200 m. s.l.m., nel periodi 1° novembre-31 marzo di ogni anno, da istituire mediante apposita ordinanza sindacale;

Dato atto che nella DGRT n. 228/2023 la Regione Toscana prevede altresì la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione, dall'elenco dei comuni critici, dei comuni dell'area di superamento Prato-Pistoia qualora non si registrino ulteriori superamenti dei limiti consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

Richiamata la comunicazione ns. prot. n. 144035 del 25/10/2023 con la quale i Comuni appartenenti all'area di superamento "Piana Prato-Pistoia" sottoponevano alla Regione Toscana la richiesta di proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto per l'approvazione dell'aggiornamento dei PAC, per le motivazioni ivi riportate, confermando comunque l'impegno ad adottare gli interventi contingibili previsti dalla D.G.R.T. n. 228/2023;

Vista la nota con protocollo 17476 del 30/10/2023 con la quale Regione Toscana ha accordato la proroga richiesta, rimanendo comunque in attesa dell'invio dell'ordinanza prevista dal Modulo 1 di cui alla D.G.R.T. n. 228/2023;

Visto il "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente" (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT 18 luglio 2018 n. 72;

Vista la D.G.R.T. n. 262/2023 con cui Regione Toscana ha avviato il procedimento di formazione del nuovo "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)" ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.

Vista l'attivazione del VALORE 1 di cui all'All. 4 e all'All. 6 Par. 4.1 della DGR 228/2023 a far data dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024, nelle more dell'approvazione del nuovo PAC, i provvedimenti contingibili previsti dalla DGRT 228/2023 (misura C2), al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai

sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Richiamato il Regolamento Edilizio Comunale, approvato D.C.C. n°10/2008, aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

a partire dal giorno 01/11/2023 e fino al giorno 31/03/2024:

- il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto: abbruciamenti di residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento o altro, nelle aree del territorio comunale;

INVITA

la cittadinanza, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- al recupero e valorizzazione degli sfalci e potature mediante pratiche quali il compostaggio e il possibile conferimento al servizio di raccolta di differenziata;
- al contenimento dei consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento, attraverso:
 - una corretta regolazione degli orari di accensione;
 - la limitazione a 18°C (con tolleranza di 2°C) delle temperature medie nelle abitazioni, negli edifici pubblici (fatta eccezione per le strutture sanitarie), negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico;
 - la costante manutenzione degli impianti termici e la possibile sostituzione con modelli a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai generatori di calore alimentati a biocombustibile solido con classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle, usufruendo degli eventuali incentivi e contributi disponibili;
 - la corretta gestione e in particolare il mantenimento della chiusura delle porte di accesso degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico;
- alla riduzione dell'uso delle auto, ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti e alla condivisione di mezzi (car-pooling).

R I C H I A M A

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel Regolamento Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

D I S P O N E

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - alla Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;
 - alla Prefettura di Prato;
 - alla Provincia di Prato;
 - ad ARPAT Prato;
 - alla ASL Toscana Centro;
 - alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Prato;
 - alla Polizia Municipale;
 - all'Albo Pretorio;
 - ai Comuni di Agliana, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;
- La presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

D A ' A T T O

Che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è l'arch. Silvia Nesi responsabile dei Servizi Tecnici.

I N C A R I C A

La Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- che l'amministrazione comunale si riserva l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione al numero e all'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Sindaco

PALANDRI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

documento sottoscritto digitalmente